



TITOLO PRIMO “DISPOSIZIONI GENERALI”	3
Art. 1 - Finalità delle norme	3
Art. 2 - Validità del PCS	3
TITOLO SECONDO “MODALITÀ GENERALI DI UTILIZZO A FINI TURISTICO – RICREATIVI - PRODUTTIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO”	3
CAPO I - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE	3
Art. 3 - Suddivisione del litorale in ambiti di piano e valenza turistica delle aree	3
Art. 4 - Modalità di utilizzo delle spiagge	3
CAPO II - AREE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI.....	4
Art. 5 - Aree per attività turistico ricreative stagionali.....	4
ART. 6 - Eliminazione delle Barriere Architettoniche.....	7
ART. 7 - Gestione Eco-Compatibile degli Stabilimenti Balneari	8
Art. 8 - Aree per attività produttive.....	9
Art. 9 - Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto	9
Art. 10 - Aree per la Aree per eventi sportivi e culturali.....	10
CAPO III - AREE CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI.....	10
Art. 11 - Aree per la sosta e lo stazionamento delle imbarcazioni.....	10
Art. 12 - Aree destinate alla libera balneazione – SPIAGGIA LIBERA.....	10
CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI.....	11
Art. 13 - Fascia dei 5 metri dalla battigia.....	11
Art. 14 - Specchi acquei.....	11
Art. 15 - Gavitelli.....	11
Art. 16 - Corridoi di lancio	11
Art. 17 – Accessi all’arenile	11
Art. 18 – Terreni confinanti con le aree demaniali marittime	12
Art.19 – Disposizioni generali.....	12
CAPO V - VINCOLI-PRESCRIZIONI	12
Art. 20 Per la libera fruizione e l’uso pubblico.....	12
Art. 21 Per la salvaguardia del litorale dall’erosione	12
Art. 22 Per il rischio idrogeologico	13
Art. 23 Per il rischio erosione costiera	15



Art. 24 Aree a vincolo P.R.G.	16
TITOLO TERZO “CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE E COSTRUTTIVE”	16
Art. 25 - Caratteristiche tecnico - impiantistiche	16
Art. 26 - Strutture non consentite	17
Art. 27 – Caratteristiche tecnico costruttive delle opere.....	17
Art. 28 - Visitabilità degli impianti ed accessi al mare - varchi	17
TITOLO QUARTO “MODALITA’ DI ATTUAZIONE”.....	17
Art. 29 - Procedure amministrative relative alle concessioni demaniali marittime	17
Art. 30 - Canone ed imposta regionale sulle concessioni	18
Art. 31 - Norme transitorie, finali e di salvaguardia	18



TITOLO PRIMO “DISPOSIZIONI GENERALI”

Art. 1 - Finalità delle norme

Le presenti norme, unitamente agli allegati “Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo” ed alle tavole grafiche, attuano le linee programmatiche del Piano Comunale di Spiaggia, piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, con cui il Comune di Montebello Jonico individua le zone omogenee di intervento e detta prescrizioni per la disciplina delle iniziative pubbliche e private, tendenti a razionalizzare la gestione e la fruizione di tali aree, in conformità con le previsioni della L.R. 17/2005, del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 12 giugno 2007, n° 147, e pubblicato nel BURC del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n° 3 al n° 12 del 30 giugno 2007, della delibera GR. n° 614 del 2001 e s.m.i., nonché alle limitazioni di cui al Piano di Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI).

I titolari di concessioni entro 5 anni dall'entrata in vigore del PCS hanno l'obbligo di adeguare allo stesso le strutture insistenti sulle aree in concessione (Art. 6 comma 8 Delibera C.R. n. 147 del 12.06.2007).

Art. 2 - Validità del PCS

L'entrata in vigore del presente Piano Comunale di Spiaggia fissa la destinazione d'uso e le attività ammesse e connesse.

TITOLO SECONDO “MODALITÀ GENERALI DI UTILIZZO A FINI TURISTICO – RICREATIVI - PRODUTTIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO”

CAPO I - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Art. 3 - Suddivisione del litorale in ambiti di piano e valenza turistica delle aree

Al fine di consentire l'utilizzazione a fini turistico – ricreativi - produttivi delle aree del demanio marittimo, l'intero litorale comunale, è stato suddiviso nei seguenti ambiti:

1. Tratti di litorale aventi caratteristiche di spiaggia, che sono utilizzabili secondo le prescrizioni di cui ai successivi articoli. Tutte le aree sono da considerare a valenza normale secondo l'art.17 del P.I.R. lettera A e della D.G.R. 25/06/2007
2. Tratto di litorale occupato da opere marittime (porto, banchine, opere di difesa, scogliere, ecc.) che non sono concedibili e che non sono oggetto del presente Piano.

Art. 4 - Modalità di utilizzo delle spiagge

Si individuano livelli differenziati di utilizzazione del demanio marittimo, riconducibili a due grandi categorie:

A - Aree che possono essere oggetto di concessione demaniale marittima:

1. Aree per attività turistico ricreative stagionali
2. Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto



3. Aree per attività produttive;
4. Aree per la sosta e lo stazionamento delle imbarcazioni;
5. Aree per eventi sportivi e culturali

B - Aree che non possono essere oggetto di concessione demaniale marittima in favore di privati:

1. Aree destinate alla libera balneazione

CAPO II - AREE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI

Art. 5 - Aree per attività turistico ricreative stagionali

In dette aree sono localizzati gli stabilimenti balneari per i quali è consentito il mantenimento delle strutture solamente a carattere stagionale.

5.1 - Generalità

Gli stabilimenti balneari dovranno essere a carattere stagionale e le recinzioni, gli elementi di arredo, gli elementi strutturali di chioschi, cabine spogliatoio, servizi, ecc., dovranno essere realizzate esclusivamente attraverso strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico di colore compatibile, per le seguenti attività: chioschi per la ristorazione, per la vendita di prodotti tipici, locali deposito attrezzi per la pulizia della spiaggia, per i servizi di comunicazione, per i servizi igienici, per locali cassa, per pronto soccorso sanitario, per la custodia dei valori, cabine spogliatoio, docce e noleggio attrezzature da spiaggia e piccoli natanti.

Le aree demaniali destinate agli stabilimenti balneari che ogni anno dovessero risultare inutilizzate verranno equiparate a spiagge destinate alla libera balneazione e, pertanto, gestite dal Comune ed attrezzate con quanto previsto all'articolo 11.

Tutti gli stabilimenti dovranno avere i requisiti obbligatori di cui alla Tabella A della delibera N.147 del 12/06/2007 della Regione Calabria "Adozione PIR Piano di Indirizzo Regionale (Art.7 Legge Regionale n.17/2005 Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)" ovvero:

- 1) Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area pari a 1 % - 5 %
- 2) Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi < 2,5 ml
- 3) Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente) < 2 ml
- 4) Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti
- 5) Impianto telefonico per uso comune
- 6) Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
- 7) Dotazione dei punti ombra: sedia a sdraio



8) Docce min. 1 ogni 50 punti ombra

9) Servizi igienici dotati di vaso e lavabo min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra

Negli antistanti specchi acquei, previa concessione, è possibile realizzare stagionalmente pontili galleggianti o su pali e/o campi boe, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti per la balneazione.

Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente.

Negli specchi acquei immediatamente antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima si possono collocare stagionalmente, previa l'acquisizione dei pareri necessari ed autorizzazione rilasciata dal Comune, piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con tutte le condizioni di sicurezza e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori.

Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti gli stabilimenti in concessione deve essere rispettoso di tutte le normative di sicurezza.

I concessionari devono prevedere un punto di avvistamento con personale all'uopo abilitato, in osservanza delle disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari; in corrispondenza di questi devono essere garantiti spazi liberi da destinare, all'occorrenza, a punti di raccolta di persone.

5.2 - Limitazioni

Le aree demaniali all'interno delle quali possono essere realizzati gli stabilimenti balneari sono quelle individuate negli elaborati grafici resta ferma la possibilità per l'Ufficio Tecnico Comunale di concedere una superficie minore qualora le esigenze dei luoghi lo richiedano. Ogni titolare di concessione, è obbligato alla pulizia e manutenzione del tratto di spiaggia assegnato ed a quelli liberi adiacenti. Dovrà essere rispettata la distanza, di almeno ml 50, tra uno stabilimento ed il successivo al fine di consentire la libera balneazione.

I volumi realizzabili sulle spiagge in concessione, (chioschi, porticati, gazebo, ecc.), non possono in alcun caso coprire una superficie di oltre il 20% della superficie totale dell'area concessa (salvo che per quelli già realizzati e/o autorizzati formalmente alla data di adozione del presente PCS), un ulteriore 20% della superficie concessa potrà essere destinata dal concessionario a superficie pavimentata facilmente rimovibile.

Dovrà essere lasciata dalla battigia una fascia libera da ombrelloni, sedie ed altro di larghezza non inferiore a ml. 5, per non creare impedimenti al libero passaggio.

Gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di spogliatoi e wc per portatori di handicap.

5.3 - Recinzioni

Gli stabilimenti saranno opportunamente recintati al fine di rendere percepibile l'area gestita in concessione. Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore a 1,5 metri lineari e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente quali ad esempio il legno e la corda.

Le recinzioni di confine verso terra hanno un'altezza inferiore a 1,5 metri lineari e sono realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso il mare.



Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.

5.4 - Passaggi

Subito a valle dei punti di accesso all'arenile dovranno essere previsti percorsi pavimentati attraverso i quali sia possibile raggiungere gli stabilimenti.

All'interno degli stabilimenti andrà previsto un sistema di percorsi pavimentati tale da mettere in comunicazione cabine spogliatoio, servizi, docce, chioschi, zone d'ombra, nonché la zona prossima alla battigia dove sono sistemati ombrelloni e sdraio. Le zone di sosta ombreggiate dovranno essere interamente pavimentate.

Tutte le pavimentazioni saranno realizzate esclusivamente con materiali da poggiare a secco sull'arenile, quali quadroni in cemento, quadroni in legno dogato ed in ogni caso con caratteristiche superficiali antiscivolo, e tali da permettere la fruizione anche ai portatori di handicap.

Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale i percorsi pedonali dovranno avere una larghezza non inferiore a 1,20 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,90 metri lineari perpendicolarmente ad essi. I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione per garantire un facile accesso al mare, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza.

5.5 – Spogliatoi e servizi

Le cabine spogliatoio dovranno essere disposte in senso trasversale al limite lato monte dell'area demaniale al fine di evitare che le stesse costituiscano una barriera alla vista verso mare. Le dimensioni in pianta dovranno essere contenute entro i cm. 160 x 160 mentre l'altezza in gronda non dovrà superare i cm. 230.

Per limitare le barriere alla vista verso mare, le docce ed i servizi igienici andranno accorpate alle cabine spogliatoio.

Si dovranno obbligatoriamente dotare gli stabilimenti balneari di wc e spogliatoi per portatori di handicap, per tali servizi le dimensioni saranno quelle prescritte dalle relative norme tecniche.

Sono ammesse le strutture/servizi della tabella relativa ai requisiti facoltativi di cui alla delibera N.147 del 12/06/2007 della Regione Calabria “Adozione PIR Piano di Indirizzo Regionale (Art.7 Legge Regionale n.17/2005 Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

5.6 - Colori

Gli ombrelloni, le sdraio, le cabine spogliatoio, i chioschi, ecc., dovranno fare riferimento ai colori del Piano, che sono il legno naturale e o altri materiali compatibili con l'ambiente, i toni simili all'arenile, possibilmente con colori solari quali azzurro, verde, giallo, arancione e similari.

Al fine di evitare sgradevoli effetti policromatici, dovrà essere accuratamente affrontato in sede di progetto, il tema del colore. L'indirizzo di Piano prevede, in tal senso, che ogni stabilimento si distingua dagli altri:

- ✓ Per via di un particolare colore, tra quelli in precedenza indicati; per il costante accoppiamento di un numero definito di colori;



- ✓ Prevedendo distinti colori per le superfici morbide (teli, tendaggi) e per le superfici dure dei tamponamenti esterni di chioschi, cabine, servizi.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere adeguamenti in linea con l'indirizzo di Piano.

5.7 - Arredi a verde

All'interno degli stabilimenti andranno previste panche e contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi differenziata ed una superficie minima destinata a verde così come previsto dai requisiti obbligatori della Tabella A della delibera N.147 del 12/06/2007 della Regione Calabria "Adozione PIR Piano di Indirizzo Regionale (Art.7 Legge Regionale n.17/2005 Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)".

In ogni caso la scelta e la sistemazione del verde all'interno delle aree in concessione dovrà essere oggetto di accurato studio, da illustrare opportunamente nell'ambito della relazione di accompagnamento al progetto.

5.8 - Impianti per la musica

Potranno essere installate all'interno degli stabilimenti e dei chioschi impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora per l'ascolto della musica, per l'esecuzione della musica dal vivo e per il ballo. Dette attività saranno soggette alle necessarie autorizzazioni e limitazioni in materia di inquinamento acustico contenute nella Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215. Andranno altresì richieste, le ulteriori autorizzazioni amministrative e non inerenti alle attività suddette.

5.9 - Impianti di illuminazione

Gli eventuali impianti di illuminazione saranno studiati in modo da limitare i fenomeni di abbagliamento e per limitare, la dispersione verso l'alto del flusso luminoso.

Non sarà consentita l'adozione di sistemi di illuminamento a diffusione libera o diffondenti o comunque che emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il 3% del flusso totale emesso dalla sorgente.

I requisiti degli impianti di illuminazione esterna per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso sono quelli prescritti dalla norma UNI 10819.

5.10 - Impianti elettrici idrici e fognanti

Tutti gli impianti saranno realizzati a norma di legge, previa autorizzazione e secondo le eventuali prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla specifica normativa vigente ed in particolare alla Legge 186/68, alla Legge 46/90 e successive modifiche apportate dal D.M. 22 gennaio 2008 n° 37, al D. P. R. 447/91 e alle norme CEI.

Lo smaltimento delle acque di scarico dovrà avvenire a norma del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e comunque in modo da non causare inquinamento marino o altra forma che pregiudichi la balneazione.

ART. 6 - Eliminazione delle Barriere Architettoniche

L'art. 23 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della



legge 9 gennaio 1989, n. 13 e all'effettiva possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili.

I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La visitabilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. n. 236/1989.

Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e con soluzione di continuità.

Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989.

In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche nel testo delle disposizioni di Legge in vigore.

ART. 7 - Gestione Eco-Compatibile degli Stabilimenti Balneari

Il comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:

- ✓ Il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
- ✓ L'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inserisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

7.1 Il RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE. Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

- ✓ Attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- ✓ Attraverso l'introduzione di sciacquoni a doppio flusso per gli scarichi dei bagni.
- ✓ Mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici e, al contempo, che inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
- ✓ Attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.



7.2. RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE. Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare. Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- ✓ Introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce; installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- ✓ Contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

7.3. ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO BALNEARE ECO-COMPATIBILE. Parimenti l'ecocompatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo, possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo. A tal fine è obbligatorio che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- ✓ La raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, umido, ecc, mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
- ✓ L'educazione ambientale mediante reintroduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali.
- ✓ All'interno delle procedure per l'assegnazione delle concessioni demaniali si terrà debitamente conto nella definizione dei criteri e nella valutazione delle offerte delle proposte e dei progetti che proporranno innovative tecniche di gestione e risparmio delle risorse idriche ed energetiche.

Art. 8 - Aree per attività produttive

Comprende le parti del territorio costiero dove è possibile mantenere impianti esistenti e regolarmente concessi, il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (esempio tipico l'attività cantieristica) o dentro il mare stesso (acquacoltura).

Le aree comprese nel Piano Ex ASI saranno regolamentate con apposito piano redatto dal CORAP.

Art. 9 - Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto

In tali aree è consentito il rilascio di concessione demaniale marittima - stagionale o annuale - per la realizzazione di punti di ormeggio e servizi complementari alla nautica da diporto.

Negli specchi acquei in concessione è possibile realizzare campi boe e/o pontili galleggianti o su pali oltre agli alaggi nel caso di stazionamento di imbarcazioni sull'arenile. Tali strutture non



devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente.

Lo specchio acqueo sede del campo boe deve essere rispettoso di tutte le normative di sicurezza di cui al codice per la navigazione ed alle circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

Art. 10 - Aree per la Aree per eventi sportivi e culturali

Comprende le aree destinate ad ospitare, occasionalmente, grandi eventi sportivi o culturali. Le aree saranno ordinariamente sgombre e destinate alla libera fruizione al pari della spiaggia libera, e saranno, all'occorrenza, destinate ad ospitare manifestazioni sportive o culturali. A tal fine il Comune e/o soggetti privati cureranno la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento delle manifestazioni previste secondo adeguati Progetti Unitari ed autorizzati.

CAPO III - AREE CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI

Art. 11 - Aree per la sosta e lo stazionamento delle imbarcazioni

Comprende le parti del territorio costiero destinate alla sosta ed allo stazionamento delle imbarcazioni di cui all'allegata planimetria e contraddistinti come le lettere A), B) e C).

Tali aree possono essere oggetto di concessioni demaniali marittime in favore di privati e in tali aree è consentita la realizzazione da parte del privato di strutture sempre ecocompatibili necessarie a minuti interventi di manutenzione le quali, devono essere dotate delle necessarie attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti.

In ciascuna area con tale destinazione, per iniziativa pubblica o privata, possono essere realizzati scivoli per alaggio/varo imbarcazioni al fine di assicurare la funzione assegnata all'area stessa.

Art. 12 - Aree destinate alla libera balneazione – SPIAGGIA LIBERA

Comprende le parti del territorio costiero liberamente fruibili per la balneazione. Il Comune ne garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia.

In tali aree non è ammesso il rilascio di alcun tipo di concessione in favore di privati, neanche per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, verricelli, scivoli per imbarcazioni e tipologie simili.

In tali aree possono essere autorizzate per un breve periodo (giornaliero o settimanale) manifestazioni occasionali per la pratica di sport di spiaggia ovvero acquatici.

Le aree interessate dovranno essere delimitate a cura dei richiedenti, cui spetterà l'onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti. E' consentita, per lo svolgimento di tali manifestazioni, la collocazione di strutture prefabbricate e mobili, destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri ed alla vendita di bibite e cibi precotti fermo restando l'ottenimento preventivo di tutte le autorizzazioni previste.

In tutte le aree adibite alla libera balneazione, laddove non ancora realizzati, è prevista l'installazione di passerelle per facilitare l'accesso alla spiaggia a soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.



CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 - Fascia dei 5 metri dalla battigia

In tutte le aree demaniali marittime date in concessione, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, sul tratto di arenile parallelo al mare e profondo ml. 5,00 dalla battigia è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

Art. 14 - Specchi acquei

Il concessionario di aree demaniali potrà richiedere in concessione - ai fini dell'installazione delle strutture ammesse dalle presenti norme per ciascuna tipologia di area - lo specchio acqueo antistante l'area già in concessione.

Art. 15 - Gavitelli

Negli specchi acquei antistanti le aree destinate alla "sosta e stazionamento delle imbarcazioni" nonché alla "libera balneazione" e ad una distanza non inferiore a metri lineari 100 dalla battigia è consentito il rilascio di singola concessione per l'installazione di singoli gavitelli.

Sul gavitello dovranno essere riportati gli estremi identificativi del titolo concessorio.

Art. 16 - Corridoi di lancio

Nelle aree in concessione in cui sia previsto l'arrivo e la partenza di unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela, i concessionari devono predisporre appositi "corridoi di lancio".

I corridoi di lancio - salvo diverse disposizioni contenute nell'ordinanza della competente Capitaneria di Porto - dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ Larghezza non inferiore a mt. 10;
- ✓ Sviluppo pari alla zona di mare riservata alla balneazione (mt. 100 dalle spiagge);
- ✓ Delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli di 10 mt;
- ✓ Segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "Corridoio lancio natanti — vietata la balneazione". Tale dicitura dovrà, inoltre, essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio.

Art. 17 - Accessi all'arenile

I punti di accesso all'arenile, ove questo risulta ad una quota differente rispetto al piano della viabilità principale, coincidono con le passerelle disposte in prossimità della spiaggia.

Sarà cura del comune creare delle passerelle di accesso al mare almeno una ogni 200 metri.

Le passerelle dovranno avere caratteristiche dimensionali e inclinazione conformi a quanto contenuto nelle norme tecniche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. Le stesse saranno realizzate in legno e andranno rifinite con vernici e/o colori indicati nel presente piano; le pavimentazioni, qualora le passerelle siano in aderenza al terreno, saranno realizzate esclusivamente con materiali da poggiare a secco sull'arenile, quali quadroni in cemento, quadroni di legno dogato ed in ogni caso con caratteristiche superficiali antiscivolo, e tali da permettere la fruizione anche alle persone con ridotte o impedito capacità motorie.



Nell'area destinata alla sosta regolamentata dei veicoli, prossima ai punti di accesso all'arenile, dovranno essere eseguiti, da parte del Comune, parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie. Le aree di sosta saranno delimitate con colorazione gialla e contrassegnate dai simboli orizzontali e verticali specifici, per come prescritto dalle vigenti normative.

Art. 18 – Terreni confinanti con le aree demaniali marittime

È possibile la realizzazione di strutture turistico-ricreative sui terreni confinanti con le aree demaniali marittime. Le strutture realizzate dovranno avere carattere stagionale ed osservare la normativa vigente. Nelle vicinanze a tali zone, sulle aree demaniali, sarà possibile le concessioni di superfici, non superiori a 250 mq, per la realizzazione degli interventi così come descritti all'art. 5 delle norme tecniche.

Art.19 – Disposizioni generali

Le domande per il rilascio, per il sub ingresso nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM sono presentate entro il 31 ottobre o entro 30 giorni dall'approvazione del PCS, alla Regione Calabria presso i Servizi Provinciali e al Comune corredate di tutta la documentazione.

CAPO V - VINCOLI-PRESCRIZIONI

Art. 20 Per la libera fruizione e l'uso pubblico

Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse ed uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

Sia gli attuali concessionari sia quelli a cui saranno rilasciati futuri titoli di concessione dovranno individuare all'interno delle aree in concessione dei varchi obbligatori per consentire il libero e gratuito accesso per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche ai fini della balneazione

Le concessioni sono subordinate alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare per le persone handicappate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104. Per gli impianti esistenti si prescriverà l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del PCS, per il quale il Comune darà immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.

L'utilizzazione delle aree demaniali marittime potrà avvenire per periodi stagionali, con l'obbligo del ripristino dei luoghi e quindi sgombero da qualsiasi materiale.

Non sono ammesse opere di difficile rimozione comprese quelle interrato.

Art. 21 Per la salvaguardia del litorale dall'erosione

L'utilizzo delle aree demaniali e private litoranee, interessate per l'intero anno, è subordinata ad un più approfondito studio di compatibilità geologico/geomorfologico e da uno studio meteo marino, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici N°151 (Assemblea Generale 28/6/1991) "Istruzioni tecniche per la progettazione e l'esecuzione di opere di protezione delle coste". La validità delle ipotesi di progetto dovrà ottenere oltre



l'approvazione delle Amministrazioni e degli Enti competenti in materia, il parere della Provincia di Reggio Calabria Settore n.16 "Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste".

Ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente d'onda di mareggiata.

L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessaria effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

Art. 22 Per il rischio idrogeologico

Nelle zone focive, nelle aree a rischio di frana ed a rischio idraulico, la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino ovvero stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del D.L. 11 giugno 1998, n.180 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR.

Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessaria effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

Le aree a rischio inondazione perimetrate dall'autorità di bacino Calabria sono state riportate nelle tavole del piano relative alla zonizzazione

Disciplina delle aree a rischio idraulico R4 (Art.23 PAI)

Nelle aree a rischio R4, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 - 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione;



- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
- c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
- d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
- e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previo parere dell'ABR, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
- f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
- g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previo parere dell'ABR;
- h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
- i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria, di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR.

Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.

Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione (Art. 24 PAI)

L'ABR, nel triennio 2002-2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della L.183/89, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.

I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.

L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.



Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

Art. 23 Per il rischio erosione costiera

Nelle zone litoranee, nelle aree a rischio e pericolo di erosione costiera, la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino ovvero stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del D.L. 11 giugno 1998, n.180 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR.

Disciplina delle aree a rischio di erosione costiera R3 (Art. 27 PAI)

Nelle aree a rischio di erosione costiera il PAI persegue l'obiettivo del mantenimento e del recupero delle condizioni di equilibrio dinamico della linea di riva e del ripascimento delle spiagge erose.

Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
- c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
- d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
- e) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
- f) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione;
- g) interventi volti ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- h) occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata;
- i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.

I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere d), e), f), g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare i processi erosione ivi



registrati e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'ABR, che deve esprimersi entro sessanta giorni.

Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunale già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera (Art. 28 PAI)

In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;
- b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978 senza aumento di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di ripascimento;
- c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;
- d) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Nelle aree predette:

- a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estese su tutta l'unità fisiografica, di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;
- b) non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

Art. 24 Aree a vincolo P.R.G.

L'utilizzazione è subordinata alle risultanze di approfondite indagini a carattere generale (geofisiche, geognostiche, ecc.) finalizzate alla definizione di limiti e possibilità di utilizzo in relazione alle incidenze negative di ordine geologico. Tali indagini definiranno, inoltre, nel contesto generale, la reale incidenza delle fenditure segnalate negli elaborati geologici del piano regolatore generale e la larghezza delle fasce d'influenza.

TITOLO TERZO "CARATTERISTICHE TECNICO- IMPIANTISTICHE E COSTRUTTIVE"

Art. 25 - Caratteristiche tecnico - impiantistiche

Tutti gli impianti dovranno essere conformi ed attestati ai sensi della L. n° 46/90 e successive modifiche apportate dal D.M. 22 gennaio 2008 n° 37.



Con particolare riferimento agli scarichi delle acque reflue, le strutture che saranno realizzate dovranno essere collegate alla rete fognaria comunale, previa autorizzazione, o dotate di proprio impianto di depurazione e smaltimento per come meglio dettagliato all'art. 5 comma 10.

Ai fini del rilascio della concessione, dovranno essere esibiti gli schemi di tutti gli impianti di cui dovrà essere dotata la struttura per come previsto dalle normative vigenti in materia.

Art. 26 - Strutture non consentite

Nelle aree del Piano Comunale di Spiaggia, le strutture da realizzare sul demanio marittimo devono essere tali da evitare il più possibile la chiusura delle visuali verso il mare, l'orizzonte marino, le dune e le spiagge nonché è assolutamente vietata qualsiasi forma di cementificazione dell'arenile.

Art. 27 – Caratteristiche tecnico costruttive delle opere

Tutte le opere da realizzare in ambito D.M., anche interrato, dovranno avere caratteristiche tecnico-costruttive tali da risultare interamente di facile rimozione.

Art. 28 - Visitabilità degli impianti ed accessi al mare - varchi

I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia normalmente che parallelamente alla battigia. Inoltre, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, il concessionario adotta soluzioni prive di barriere architettoniche.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA" specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

TITOLO QUARTO "MODALITA' DI ATTUAZIONE"

Art. 29 - Procedure amministrative relative alle concessioni demaniali marittime

Le procedure per il rilascio, il rinnovo, la variazione, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime sono disciplinate dal "Regolamento comunale per la gestione del demanio marittimo" nonché dalla normativa nazionale vigente, dalla L.R. 17/05, dalla Delibera G.R. n.614/2001 e ss. mm. e i. e dalle disposizioni del presente Piano, redatto in conformità al Piano di Indirizzo Regionale (PIR) adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 12 giugno 2007 e pubblicato nel BURC del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n° 3 al n° 12 del 30 giugno 2007.

La realizzabilità degli interventi per i quali viene rilasciata concessione demaniale marittima è subordinata al rilascio del provvedimento abilitativo.



Art. 30 - Canone ed imposta regionale sulle concessioni

Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone in favore dello Stato, nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonché dell'imposta in favore della Regione Calabria di cui alla L.R. 1/71 nella misura del 10% del canone di concessione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 24 della legge 17/2005, comma 3, la cauzione potrà essere prestata anche mediante fideiussione per il tramite delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative.

Art. 31 - Norme transitorie, finali e di salvaguardia

Sino all'entrata in vigore del presente Piano non possono essere rilasciate nuove concessioni ed è necessario sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni in contrasto con le previsioni e le prescrizioni del PIR.

Con l'entrata in vigore del presente Piano ogni altra previsione e/o disciplina riguardante le aree demaniali marittime decadranno contestualmente senza altro specifico provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.....
Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO